



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 29 del 06/03/2021

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO DENOMINATO "CORTE SPINOSA" IN LOCALITA' SPINOSA - RITORNO SU DELIBERE DI G.C. N. 161 DEL 21/11/2020 E N. 5 DEL 23/01/2020 PER RETTIFICA IMPORTO MONETIZZAZIONE

L'anno **duemilaventuno** addì **sei** del mese di **marzo** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

VISTA e RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 5 del 23/01/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il Piano di Recupero denominato "CORTE SPINOSA" in località Spinosa di Porto Mantovano presentato dalla Società AGRICOLA FONDO SPINOSA di Lugli Walter & C. snc con sede in strada Spinosa, 18 a Porto Mantovano in conformità agli atti del P.G.T. ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L.R. 12/2005;

PRESO ATTO che per mero errore materiale, negli atti deliberativi di adozione e approvazione è stato riportato un errato importo a metro quadrato di monetizzazione delle aree per servizi non cedute, procedendo così ad approvare l'importo di € 40,00 al mq in luogo di € 64,00 al mq;

DATO ATTO che l'importo errato di €/mq 40,00 è riportato solamente nel paragrafo 4.2 della bozza di convenzione approvata, mentre risulta corretto sia nella relazione tecnica che nel resto del testo della bozza di convenzione urbanistica;

CONSIDERATO tuttavia che negli atti deliberativi di adozione e successiva approvazione definitiva del piano di recupero, rispettivamente DGC n. 161 del 21/11/2020 e DGC n. 5 del 23/1/2021, si è erroneamente approvato l'importo di € 40,00/mq anziché di € 64,00/mq;

DATO ATTO che il soggetto attuatore ha già provveduto in data 11/02/2021 a versare nelle casse comunali l'importo di € 900,00 per monetizzazione calcolato sulla base dell'importo di €/mq 40,00;

RITENUTO di dover adeguare l'importo di monetizzazione di €/mq 40,00 come già approvato con gli atti precedenti nella cifra di € 64/mq al fine di incamerare l'importo corretto dovuto quale monetizzazione delle aree per servizi non cedute e, quindi, procedere alla successiva stipula dell'atto pubblico di convenzione urbanistica;

PRECISATO che in fase di aggiornamento della bozza di Convenzione si è provveduto ad adeguare l'art. 1 in merito ai documenti da allegare alla stessa, limitandoli alle tavole nn. 1 e 4 e l'art. 2 stralciando il periodo delle garanzie non pertinente.

PRESO ATTO della bozza di convenzione così come corretta e rettificata (prot. 5306 del 3/3/2021) nella sola parte (art. 4 punto 4.2) che riportava l'importo errato e agli articoli 1 e 2, rispettivamente per l'elenco allegati e riferimento garanzia non dovuta e ritenuto di procedere ad approvarla;

STABILITO pertanto, il corretto prezzo di monetizzazione in € 64,00 al mq per totali € 1.425,28 e considerato che il soggetto attuatore in data 11/02/2021 ha provveduto a versare la somma di € 900,00 e pertanto, dovrà provvedere a versare prima della stipula della convenzione urbanistica i restanti €525,28 a conguaglio;

PRECISATO che la presente rettifica non comporta il rinnovo del deposito e pubblicazione degli atti in quanto i contenuti del Piano di Recupero non vengono modificati;

DELIBERA

1. DI APPROVARE e fare proprie tutte le premesse e considerazioni contenute nel presente atto;
1. DI APPROVARE, la nuova bozza di convenzione del Piano di Recupero denominato "CORTE SPINOSA, allegata al presente atto, in cui all'articolo 4.2 il prezzo di monetizzazione viene aggiornato dal valore di €/mq 40,00 al valore di €/mq 64,00 e vengono adeguati gli articoli 1 e 2 come in premessa dettagliato;
2. DI STABILIRE che la monetizzazione dovuta risulta di totali € 1.425,28 e il soggetto attuatore verserà l'importo quantificato di € 525,28 a titolo di conguaglio prima della stipula della convenzione urbanistica;

3. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Tecnica di predisporre quanto necessario alla stipula della Convenzione Urbanistica;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

N. DI REP. N. DI RACC.

CONVENZIONE URBANISTICA

attuazione del Piano di Recupero di Iniziativa privata denominato PR "CORTE SPINOSA"

REPUBBLICA ITALIANA

Nell'anno duemilaventuno, il giorno ***** (18/02/2021). In Mantova, nei locali in Via Y. e L. **Rabin** n.1. Davanti a me Professor **Augusto Chizzini**, Notaio in Viadana, iscritto nel Collegio Notarile di Mantova, sono comparsi i signori:

- **MOFFA ROSANNA** nata a Colle Sannita (BN) il 5 dicembre 1966, domiciliata per la carica in Porto Mantovano (MN), presso il palazzo municipale in S.S. n.62 della Cisa n.112;
- **LUGLI WALTER** nato a Marmirolo (MN) il 21 febbraio 1946 e residente a Porto Mantovano (MN) in Strada Spinosa n.18;
- **LUGLI IVANO** nato a Mantova il 17 marzo 1949 e residente a Porto Mantovano (MN) in Strada Spinosa n.18;
- **LUGLI MASSIMO** nato a Mantova il 14 luglio 1966 e residente a Porto Mantovano (MN) in Strada Spinosa n.18;
- **LUGLI MANUEL** nato a Mantova il 21 marzo 1973, domiciliato a Porto Mantovano (MN) in Strada Spinosa n.18;
- **LUGLI ALESSANDRO** nato a Mantova il 30 giugno 1975, domiciliato a Porto Mantovano (MN) in Strada Spinosa n.18;

i quali intervengono al presente atto:

* quanto all'Arch. MOFFA ROSANNA quale Responsabile dell'Area Tecnica - Settore OO.PP - Manutenzioni - Ambiente - Settore Gestione del Territorio del "**COMUNE DI PORTO MANTOVANO**" con sede in Porto Mantovano, strada Cisa n. 112, C.F. 80002770206, tale nominata con decreto del Sindaco del detto Comune n.20 di Prot. del 29 dicembre 2020, a questo atto autorizzata in forza delle deliberazioni della Giunta Comunale n.161 del 21 novembre 2020 e n.5 del 23 gennaio 2021, che in copia conforme all'originale si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "**A**", "**B**" e "**C**"; di seguito denominato anche "COMUNE";

- quanto a LUGLI WALTER, LUGLI IVANO, LUGLI MASSIMO, LUGLI MANUEL e LUGLI ALESSANDRO quali soci amministratori e legali rappresentanti della "**SOCIETA' AGRICOLA FONDO SPINOSA DI LUGLI WALTER & C. S.N.C.**" con sede in Porto Mantovano (MN), Strada Spinosa n.18, valore nominale dei conferimenti Euro 1.000.000,00, costituita in Italia, Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Mantova e C.F. 03810000152, P.IVA 01635370206, N.REA 156603, autorizzati in forza di patti sociali, di seguito denominata "PROPONENTE", la quale sottoscrive la presente Convenzione come proprietaria di "CORTE SPINOSA"; comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, i quali mediante questo atto

PREMESSO CHE:

- il PROPONENTE è proprietario dell'area, definita "CORTE SPINOSA" sita nel Comune censuario di Porto Mantovano, distinta presso il Catasto Terreni al Fg.6 col mappale 51 e presso il Catasto Fabbricati al Fg.6 coi mappali 33/302-34/304-36/303-37/305-38/302-40/302-41/302-45/302-49/302-50/303-52/302-173/302-174/302-175/302-179/302-180/304-183/302-187/3-193/2-194/1;
- l'oggetto del Piano di Recupero riguarda un ambito di intervento di superficie territoriale complessiva, coincidente con la superficie fondiaria, pari a circa 5.350,00 mq, con fabbricati dismessi annessi e individuati coi mappali 175, 51, 52, 49, 50, 45, 38, 39, 40, 41, 37, 36, 34, 33, 35 del Fg.6;
- tale progettualità urbanistica prevede la riedificazione del nuovo fabbricato ad uso deposito mezzi\attrezzi agricoli come da Planivolumetrico di Tav. 4, con un ampliamento volumetrico fino al 20% rispetto a quanto legittimato ed oggetto di demolizione;
- l'ambito risulta identificato dal Piano delle Regole del PGT vigente come "Nucleo di vecchia Formazione";
- in tale ambito urbanistico l'intervento riorganizzativo con finalità urbanistiche oltrechè architettoniche è

PIANO di RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA "CORTE SPINOSA"

consentito unicamente tramite PIANO DI RECUPERO, con possibilità di ampliamento dei volumi legittimati fino al 20%;

- è volontà del PROPONENTE dare attuazione a tale progettualità urbanistica, in quanto l'intervento è ritenuto strategico per il proseguimento dell'attività aziendale;
- l'attuazione del Piano è vincolante per i criteri urbanistici che indirizzano la progettazione di recupero architettonico\ambientale,
- il planivolumetrico e il progetto di riuso dei fabbricati è da ritenersi vincolante, rimandando la progettazione degli immobili alla richiesta di Permesso di Costruire al SUE del Comune di Porto Mantovano;
- il PROPONENTE dichiara di avere la piena disponibilità dell'area come sopra descritta e di essere in grado di assumere senza riserva gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione attuativa del Piano di Recupero;
- sull'area ricadente in detto Piano di Recupero non insistono servitù attive o passive, non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico - architettonica, archeologica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostino alla realizzazione del Piano attuativo stesso;
- che sull'area esiste una fascia di rispetto dal "Canale Fossamana" di m.10,00 così come individuato dalle tavole progettuali;

a. **VISTE**

—le deliberazioni di Consiglio comunale n.3 del 31 gennaio 2011 e n.56 del 18 luglio 2011 recanti rispettivamente l'adozione e l'approvazione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Porto Mantovano, divenuto efficace in data 31 agosto 2011 per effetto della pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n° 35 - Serie Avvisi e Concorsi del 31 agosto 2011;

- la deliberazione di Giunta Comunale n° 161 in data 21 novembre 2020, con la quale è stato adottato il presente Piano di RECUPERO denominato "Corte Spinosa";

a. l'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito dello stesso nelle forme di legge, in seguito ai quali sono pervenute n° 0 (zero) osservazioni;

a.la deliberazione di Giunta Comunale n°5 in data 23 gennaio 2021, con la quale è stato approvato definitivamente il Piano di Recupero;

a. l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, gli articoli 12, 14 e 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 smi;

TANTO PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione nonché criterio interpretativo della stessa.

1.2 Sono allegati della presente Convenzione:

- Decreto del Sindaco di Porto Mantovano n.20 del 29 dicembre /2020 recante la nomina del Responsabile dell'area Tecnica che sottoscrive la presente Convenzione, allegato sub "A";
- Deliberazioni della Giunta Comunale n.161 del 21 novembre 2020 e n.5 del 23 gennaio 2021 allegate sub "B" e sub "C" e n. -----
- Tavole n.1 e n.4 allegate sub "D".

Ai fini di cui al comma 1.1 le parti fanno espresso riferimento a tutti gli elaborati costituenti il Piano di Recupero depositati presso il Comune che dichiarano di ben conoscere ed ai quali le parti fanno ampio riferimento recettizio, intendendosi qui integralmente riportati e trascritti.

ARTICOLO 2**ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO**

2.1 Il PROPONENTE si obbliga, per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, a dare

PIANO di RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA "CORTE SPINOSA"

attuazione al Piano di Recupero in conformità delle previsioni contenute negli elaborati e nel rispetto della presente Convenzione.

2.2 Nel caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della Convenzione, il PROPONENTE rimarrà obbligato in solido con gli acquirenti sino al pieno adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione. Resta inteso che l'eventuale soggetto ACQUIRENTE deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 60 c.1 della L.R. 12/05 smi.

2.3 Il PROPONENTE risponde delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, nei termini precisati nei commi precedenti, indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole limitative della sua responsabilità inserite negli atti di vendita, le quali non avranno efficacia nei confronti del COMUNE e non saranno opponibili alle richieste di quest'ultimo.

2.4 Il progetto del Piano di Recupero non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria così definite dal d.p.r. 380/01 s.m.i.

ARTICOLO 3**TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI**

3.1 Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dall'approvazione definitiva del Piano di Recupero, a prescindere dalla formale stipula della presente Convenzione e potranno essere derogati solo in caso d'impossibilità per intervenute difficoltà oggettive, protrarsi dei tempi per acquisizione di pareri di Enti diversi o comunque per cause indipendenti dalla volontà o incuria del PROPONENTE.

La stipula della Convenzione dovrà avvenire entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Piano.

3.2 In ogni caso, l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione e il consolidamento delle volumetrie acquisite deve intervenire entro il termine massimo di 5 anni (cinque) anni dall'approvazione del Piano stesso.

3.3 La stipula dell'atto di vincolo di non edificazione e impegno alla destinazione agricola dell'immobile, da fare a seguito di presentazione di autonomo titolo abilitativo, determinano il consolidamento dei parametri edificatori acquisiti.

3.4 E' data facoltà al proponente, a seguito di Approvazione del Piano Urbanistico, di poter presentare Permesso di Costruire per l'istruttoria dello stesso. Tale Permesso non potrà essere rilasciato fino alla stipula della presente Convenzione Urbanistica.

ARTICOLO 4**MONETIZZAZIONE DI AREE PER SERVIZI E SPAZI PUBBLICI**

4.1 Ai sensi dell'art. 5.3.1 del Piano dei Servizi del vigente strumento urbanistico generale le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al Piano di Recupero sono così quantificate:

DESTINAZIONE D'USO	SLP virtuale	Parametro	VALORE DI MONETIZZAZIONE	MONETIZZAZIONE COMPLESSIVA
	mq	10%	Euro/mq	Euro
Industriale&assim.	222,70	22,27 mq	64,00	1.425,28

4.2 Nel Piano, data la sua natura strettamente connessa alle esigenze aziendali, non sono previste aree destinate ad essere cedute al COMUNE o asservite all'uso pubblico in applicazione delle disposizioni del vigente Piano dei Servizi.

Se ne prevede quindi la sola monetizzazione, con un valore di 64,00 euro/mq (diconsi sessantaquattro/00) Euro/mq come da Deliberazione di Giunta Comunale n. -----di approvazione definitiva.

4.3 Il PROPONENTE, pertanto, all'atto della stipulazione della presente Convenzione, versa alla Tesoreria

PIANO di RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA "CORTE SPINOSA"

del COMUNE l'importo di Euro 1.425,28 (millequattrocentoventicinque virgola ventotto) corrispondente alla monetizzazione dei suindicati mq 22,27.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il COMUNE rilascia ampia e liberatoria quietanza circa l'avvenuto pagamento del suddetto importo da parte del PROPONENTE.

ARTICOLO 5**GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI**

5.1 La natura del Piano non prevede la prestazione di garanzie per l'attuazione degli obblighi convenzionali, in quanto gli stessi sono interamente monetizzati all'atto della convenzione.

ARTICOLO 6**DISCIPLINA DEI MUTAMENTI D'USO**

6.1 Come disposto dall'atto di non edificazione\impegno alla destinazione agricola, da stipularsi successivamente alla presente Convenzione in relazione al progetto dei fabbricati (*Permesso di Costruire*) e secondo i disposti degli art.li 59 – 61 della LR 12/05 smi, non sarà possibile mutare la destinazione d'uso dei fabbricati per almeno 10 (dieci) anni dalla stipula dell'atto sopracitato.

ARTICOLO 7**VARIANTI DEL PIANO DI RECUPERO**

7.1 Ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale n.12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti.

7.2 Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.

7.3 Le varianti non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

ARTICOLO 8**SPESE**

8.1 Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la presente Convenzione sono a carico esclusivo del PROPONENTE, suoi successori e aventi causa.

ARTICOLO 9**ELABORATI DEL PIANO DI RECUPERO**

9.1 Il Piano di RECUPERO è composto dai seguenti elaborati: Elaborati testuali

D_01 Relazione illustrativa rev.1

D_02 Norme Tecniche di Attuazione rev.1

D_03 Relazione geologica/Geotecnica

D_04 Relazione previsionale di impatto acustico

Elaborati grafici Tav. 01 rev.1 Tav. 02 rev.1 Tav. 03A rev.1 Tav. 03B rev.1 Tav. 03C rev.1 Tav. 04 rev.1
Tav. 05 rev.1

9.2 Le Parti fanno espresso riferimento a tutti gli elaborati indicati al comma 9.1 e costituenti il Piano di Recupero, depositati presso il Comune, che dichiarano di ben conoscere ed ai quali le parti fanno ampio riferimento recettizio, intendendosi qui integralmente riportati e trascritti.

ARTICOLO 10**REGOLARE ESECUZIONE**

10.1 Entro i termini di validità del presente Piano di recupero, fissati in 5 (cinque) anni dalla delibera di approvazione del Piano stesso, e comunque entro la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità relativa ai fabbricati, sarà necessario presentare un certificato di regolare esecuzione, a firma del Direttore Lavori, con la finalità attestare il rispetto dei contenuti del PdR approvato.

ARTICOLO 11

TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

11.1 Il PROPONENTE rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente Convenzione.

11.2 Le Parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente Convenzione affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

ARTICOLO 12

CONTROVERSIE

12.1 La risoluzione delle controversie relative alla presente Convenzione è attribuita alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia o del Tribunale di Mantova, in conformità alla relativa competenza.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO DENOMINATO "CORTE SPINOSA" IN LOCALITA' SPINOSA - RITORNO SU DELIBERE DI G.C. N. 161 DEL 21/11/2020 E N. 5 DEL 23/01/2020 PER RETTIFICA IMPORTO MONETIZZAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Lì, 05/03/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO DENOMINATO "CORTE SPINOSA" IN LOCALITA' SPINOSA - RITORNO SU DELIBERE DI G.C. N. 161 DEL 21/11/2020 E N. 5 DEL 23/01/2020 PER RETTIFICA IMPORTO MONETIZZAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Li, 05/03/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 29 del 06/03/2021

Oggetto: PIANO DI RECUPERO DENOMINATO "CORTE SPINOSA" IN LOCALITA' SPINOSA
- RITORNO SU DELIBERE DI G.C. N. 161 DEL 21/11/2020 E N. 5 DEL 23/01/2020 PER
RETTIFICA IMPORTO MONETIZZAZIONE.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **06/03/2021** e sino al **21/03/2021** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 06/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 29 del 06/03/2021

Oggetto: PIANO DI RECUPERO DENOMINATO "CORTE SPINOSA" IN LOCALITA' SPINOSA - RITORNO SU DELIBERE DI G.C. N. 161 DEL 21/11/2020 E N. 5 DEL 23/01/2020 PER RETTIFICA IMPORTO MONETIZZAZIONE.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **06/03/2021** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **17/03/2021**

Porto Mantovano li, 19/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)